



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
NICOLI SEBASTIAN	SINDACO	Presente
SFERCH SIMONE	PRESIDENTE	Presente
LONGHI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
TORIONI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
BANO EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
PAGANI TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPELLA ORNELLA	CONSIGLIERE	Presente
BRIGNOLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MANZONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
ALLEVI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
ARLANCH FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
PATELLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
FESTA ELIANA	CONSIGLIERE	Presente
SIEPI MARINELLA	CONSIGLIERE	Presente
LAMERA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
DEHO' LUCIANO	CONSIGLIERE	Assente
SERVIDATI MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 16, Assenti 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE BRANDO DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SFERCH SIMONE** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019**

Risultano presenti gli Assessori: Beretta Alberto, Bettinelli Luca, Paloschi Ludovica, Mondini Marta, Seghezzi Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il D.L. del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, e l'art. 4, comma 12-*quater* del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha esentato espressamente l'abitazione principale dal tributo in argomento, ad eccezione degli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 09 settembre 2014;

DATO ATTO che la norma regolamentare, in ossequio alla normativa sopra richiamata, prevede che il Consiglio Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione delle

aliquote e delle detrazioni o riduzioni, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione dei costi alla cui copertura è destinata la TASI;

RITENUTO di individuare nel prospetto di seguito riportato i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

Missioni e programmi	Descrizione dei servizi indivisibili individuati	Costi dei servizi indivisibili Euro
MISSIONE 1 programma 5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	292.650,00
MISSIONE 3 programma 1	Polizia Locale e amministrativa	966.210,00
MISSIONE 10 programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	992.440,00
MISSIONE 9 programma 2	Ambiente e verde pubblico	375.065,00
MISSIONE 12 programma 5	Interventi per le famiglie	884.410,00
	Totale	3.510.775,00
	Gettito TASI previsto	1.200.000,00
	% copertura servizi indivisibili con gettito TASI	34,18%

ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Finanziario, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate, ammontante ad euro 1.200.000,00, può essere ottenuto attraverso le seguenti aliquote:

- 1) 2,4 per mille (duevirgolaquattro per mille) per “abitazioni principali e relative pertinenze” appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per “altri fabbricati” e per “aree fabbricabili”;
- 2) 2,4 per mille (duevirgolaquattro per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) 1,0 per mille (unopermille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 4) 0,0 per mille (zeropermille) per fabbricati realizzati su aree destinate a servizio di protezione civile e di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad attività di pubblica utilità con provvedimenti dell'Autorità amministrativa;

RITENUTO opportuno mantenere le seguenti detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comunque tenute al pagamento del tributo:

- 1) euro 80,00 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate non superiori ad euro 300,00;
- 2) euro 40,00 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate comprese fra i 301 euro ed i 500,00 euro;
- 3) nessuna detrazione per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate superiori ad euro 500,00;
- 4) detrazione di euro 30,00 per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- 5) ulteriore detrazione di euro 30,00 per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dall'autorità competente l'invalidità totale e permanente del 100%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 6) ulteriore detrazione di euro 30,00 per le abitazioni principali con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, di età superiore ai 75 anni, alternativa alla detrazione prevista al precedente punto 5).

Le detrazioni sono riconosciute in base alle disposizioni previste dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le modalità in vigore per l'anno 2012;

RITENUTO, infine, di stabilire nella misura del 10% la TASI dovuta dall'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare, non destinata ad abitazione principale dell'occupante, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 151, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17.12.2018, relativo al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo formulato dall'art. 4, comma 12-*quater* del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 che prevede l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo previsto dal decreto legislativo n. 360 del 1998;

Dato atto che la presente è stata esaminata dalla Commissione Bilancio, Finanza e Tributi il 16.01.2019;

ACQUISITO il prescritto parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico contabile;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Servidati Maria Rosaria, Lamera Michele Giuseppe, Festa Eliana, Patelli Paolo, Siepi Marinella) espressi in forma palese;

D E L I B E R A

A) di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- 1) 2,4 per mille (duevirgolaquattropermille) per “abitazioni principali e relative pertinenze” appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per “altri fabbricati” e per “aree fabbricabili”;
- 2) 2,4 per mille (duevirgolaquattropermille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) 1,0 per mille (unpermille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 4) 0,0 per mille (zeropermille) per fabbricati realizzati su aree destinate a servizio di protezione civile e di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad attività di pubblica utilità con provvedimenti dell'Autorità amministrativa;

B) di confermare le seguenti detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione principale

- 1) euro 80,00 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate non superiori ad euro 300,00;
- 2) euro 40,00 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate comprese fra i 301,00 euro ed i 500,00 euro;
- 3) nessuna detrazione per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate superiori ad euro 500,00;
- 4) detrazione di euro 30,00 per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 5) ulteriore detrazione di euro 30,00 per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dall'autorità competente l'invalidità totale e permanente del 100%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 6) ulteriore detrazione di euro 30,00 per le abitazioni principali con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, di età superiore ai 75 anni, alternativa alla detrazione prevista al precedente punto 5).

Le detrazioni sono riconosciute in base alle disposizioni previste dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le modalità in vigore per l'anno 2012;

Per determinare il diritto e la misura della detrazione prevista ai punti 1), 2) e 3) si deve fare riferimento alla rendita catastale non rivalutata della sola abitazione principale, senza considerare le rendite delle eventuali pertinenze. Nel caso in cui la detrazione spettante non trovi capienza nel tributo dovuto per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione del tributo dovuto per le eventuali pertinenze.

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione prevista al punto 5) (invalidi al 100%) devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020; coloro che hanno presentato la dichiarazione per gli anni 2014 o seguenti non devono presentare alcuna dichiarazione;

Le ulteriori detrazioni previste ai punti 4), 5) e 6) spettano anche se la rendita catastale non rivalutata dell'abitazione principale è superiore ad euro 500,00;

C) di confermare nella misura del 10% la TASI dovuta dall'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare, non destinata ad abitazione principale dell'occupante, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa;

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1^a gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

E) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo formulato dall'art. 4, comma 12-*quater* del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Servidati Maria Rosaria, Lamera Michele Giuseppe, Festa Eliana, Patelli Paolo, Siepi Marinella), espressi in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SFERCH SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li 11-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 23-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-02-2019 al 26-02-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li, 27-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRANDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-02-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 22-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE